

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 964

**Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia". Criteri e modalità per il rilascio dell'Accreditamento dei servizi educativi, di cui all'art. 45.**

OGGETTO: Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”*. Criteri e modalità per il rilascio dell’Accreditamento dei servizi educativi, di cui all’art. 45.

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona);

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18/02/2002, n.6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e s.m.i.”*;
- il Regolamento Regionale 06/09/2002, n.1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”* e s.m.i.;
- la Legge 8 novembre 2000, n.328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e s.m.i.;
- la Legge 13 luglio 2015, n.107: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65: *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”*;
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2021, n.12: *“Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n.903: *“DGR n.706/2016: “Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: “Pacchetto famiglia 2014”, sottomisura 3.4) “Azioni di sistema”: Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. Approvazione del Regolamento”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n.61: *“Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 13 luglio 2021, n.453: *“Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia. Standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei nidi domestici di cui agli articoli 40, 41 e 52”*;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 19 ottobre 2021, n.672: *“Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2022, n.20: *“Regolamento del sistema di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, di cui alla DGR 903/2017. Proroga dei provvedimenti di accreditamento.”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 14 giugno 2022, n.442: *“Sistema di accreditamento regionale “temporaneo” dei servizi educativi integrativi (art.2, comma 1, lettera c), Legge regionale n.7/2020)”*;

#### CONSIDERATO:

- che la citata Legge Regionale n.7/2020 stabilisce:
  - ✓ all’articolo 45, comma 1, che *“Al fine di elevare il livello qualitativo dell’offerta educativa, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce con deliberazione i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione, ai fini dell’accreditamento dei servizi educativi, tra i quali gli strumenti e le metodologie di valutazione del servizio, che comportino anche il diretto coinvolgimento delle famiglie nonché i relativi criteri e modalità”*;
  - ✓ all’articolo 45, comma 2, che *“l’accreditamento di cui al comma 1 costituisce:*
    - a) *per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l’accesso al mercato pubblico dell’offerta e a contributi pubblici;*
    - b) *per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.”*;
  - ✓ all’art. 52, che *“Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, il regolamento di attuazione e integrazione della presente legge”*;
  - ✓ all’articolo 56, che *“Fino alla approvazione della deliberazione di giunta regionale di cui all’articolo 45, comma 1, gli accreditamenti dei nidi di infanzia continuano ad essere concessi con provvedimento regionale secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 903 istitutiva del sistema di accreditamento regionale dei nidi di infanzia”*;
- che la disciplina di accreditamento di cui alla DGR n.903/2017 è rivolta esclusivamente ai Nidi d’infanzia;

#### CONSIDERATO inoltre

- che un’efficace disciplina di accreditamento contribuisce in modo sostanziale ad innalzare il livello di qualità del sistema di offerta dei servizi educativi per l’infanzia, e che la crescente attenzione delle politiche nazionali ed europee sui temi dell’infanzia e dei servizi educativi alla prima infanzia avvalorata gli interventi della Regione sulla qualità del sistema, tra i quali è particolarmente importante l’istituto dell’accreditamento;
- che tra gli strumenti di qualità prioritari, da prevedere come requisiti ulteriori a quelli autorizzativi, particolarmente importanti sono quelli legati alla qualità pedagogica, alla capacità di dialogo con le famiglie dei bambini, e all’attenzione ai processi interni di organizzazione;
- che l’accreditamento viene rilasciato dai Comuni, che il procedimento di rilascio coinvolge organismi collegiali di ambito territoriale e competenze di diverse istituzioni;

- che per dare omogeneità al sistema, è opportuno che la procedura di accreditamento sia regolata in modo uguale per tutti i comuni e i diversi servizi accreditandi, e realizzata tramite una specifica piattaforma informatica, in corso di realizzazione;

**CONSIDERATO** che la Giunta, nella seduta del 29.09.2022 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che l'Assessore con nota prot. 1086539 del 2.11.2022 ha comunicato che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

**RITENUTO** - di definire, ai sensi dell'art. 45 della LR n.7/2020 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia", i criteri e le modalità di rilascio dell'Accreditamento dei servizi educativi, ivi compresi i servizi integrativi *ex* articoli 39-42 della medesima legge regionale, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- inoltre, di prevedere l'entrata in vigore della nuova disciplina, a decorrere dal 1 dicembre 2022;

**ATTESO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

- di definire, ai sensi dell'art. 45 della LR n.7/2020 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia", i criteri e le modalità di rilascio dell'Accreditamento dei servizi educativi, ivi compresi i servizi integrativi *ex* articoli 39-42 della medesima legge regionale, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prevedere l'entrata in vigore della nuova disciplina, a decorrere dal 1 dicembre 2022.

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

# REGIONE LAZIO

## SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI

(ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7)

### Articolo 1

#### Finalità

1. La Regione Lazio, al fine di promuovere lo sviluppo e il miglioramento qualitativo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, a titolarità pubblica e privata, istituisce la presente procedura di Accreditamento definendo criteri e modalità per il rilascio dell'Accreditamento dei servizi educativi da parte dei Comuni, ai sensi dell'art.45 della Legge Regionale n.7/2020, "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia".

### Articolo 2

#### Ambito di competenza e definizioni

1. L'Accreditamento è concesso dal Comune/Municipio territorialmente competente a seguito del parere obbligatorio e vincolante della Commissione Tecnica Competente per i Servizi Educativi (di seguito C.T.P.) istituita presso i Distretti socio-sanitari di cui all'art.43, comma 1, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11.
2. Il Comune/Municipio, a seguito dell'acquisizione del parere della competente C.T.P., provvede all'atto di Accreditamento ed alla sua pubblicazione sul BURL, dandone notifica a mezzo PEC al richiedente ed alla Regione Lazio.

### Articolo 3

#### Destinatari del Sistema di Accreditamento

1. Tutti i soggetti gestori, pubblici e privati, di servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.2 comma 1 della LR n.7/2020.
2. I soggetti gestori di servizi educativi privati hanno facoltà di richiedere l'Accreditamento. A questo scopo si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, in caso di esito favorevole, acquisiscono lo status di servizi accreditati e con esso la possibilità di accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici diretti e/o indiretti.
3. Per i soggetti pubblici titolari di servizi educativi, l'Accreditamento rappresenta condizione di funzionamento stesso del servizio.
4. L'Accreditamento non sostituisce o modifica l'Autorizzazione al Funzionamento rilasciata dal Comune; pertanto, un servizio educativo privato può esercitare la propria attività con la sola Autorizzazione al funzionamento, rinunciando all'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.

### Articolo 4

#### Requisiti per l'Accreditamento

1. Ai fini dell'Accreditamento, i Gestori dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati, per i quali viene formalizzata la domanda esclusivamente tramite il portale regionale S.I.R.S.E. Lazio (Sistema Informativo Regionale Socio Educativo per la prima infanzia della Regione Lazio), devono:

- a. essere in possesso dell'Autorizzazione al Funzionamento, rilasciata dal Comune/Municipio territorialmente competente;
- b. adottare uno specifico Sistema Qualità, composto da:
  - "Progetto Organizzativo", modulato secondo la tipologia e il dimensionamento della struttura, atto ad assicurare lo svolgimento del servizio in conformità alla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento;
  - "Strumenti e metodologie di Valutazione del Servizio" anche utili alla definizione e monitoraggio di un Piano di Miglioramento della Qualità, che comportino il coinvolgimento delle famiglie, che dovrà contenere elementi di analisi e valutazione relativamente alle principali aree di sviluppo dei progetti pedagogico, educativo e organizzativo del servizio e cioè:
    - i principi, gli orientamenti e le finalità pedagogiche;
    - gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
    - l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
    - i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
    - le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Lo stesso sistema dovrà inoltre comprendere la possibilità di puntualizzare i seguenti aspetti:

- identificazione dei punti di forza;
- identificazione dei punti di criticità;
- elaborazione di un Piano di Miglioramento della Qualità, che identifichi obiettivi, risorse e tempi di realizzazione.

Infine, della valutazione di qualità dovrà costituire complemento la rilevazione, attraverso ulteriori appositi strumenti, del gradimento da parte degli utenti.

Per le domande di Accreditamento, la cui Autorizzazione al funzionamento sia antecedente alla LR n.7/2020, il Gestore dovrà altresì allegare:

- "Progetto Educativo", di cui all'art.28 della LR n.7/2020, che integra i principi, il metodo e le finalità pedagogiche cui si ispira e si conforma il servizio;
  - "Carta dei Servizi" al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti;
- c. adottare uno specifico "Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti", ai sensi dell'art.26 comma 1 della LR n.7/2020, e secondo le Linee Guida da approvare con apposita deliberazione della giunta regionale contenente:
    - lo Schema del Codice di Condotta sottoscritto da tutti gli operatori del servizio;

- gli strumenti di segnalazione e risposta adottati, in caso di sospetto di abuso, maltrattamento e condotta impropria da parte di adulti nei confronti delle bambine e dei bambini, generando la tempestività, l'adeguata risposta ed il necessario livello di riservatezza della segnalazione;
  - le procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi;
  - la formazione e l'aggiornamento degli operatori in materia;
  - il metodo adottato per il monitoraggio e la valutazione del sistema;
- d. garantire una programmazione annuale della formazione degli educatori, ai sensi dell'art.24 della LR n.7/2020, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 20 ore annue;
- e. garantire l'obbligo di partecipazione del proprio Coordinatore Pedagogico al Coordinamento Pedagogico Territoriale così come definito dalla DGR 9 febbraio 2021, n.61 "Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali";
- f. garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
- g. autorizzare alla pubblicazione dei dati richiesti, a fini statistici, sul portale regionale S.I.R.S.E Lazio, nonché l'impegno all'aggiornamento annuale dei dati richiesti a seguito del rilascio dell'Accreditamento, di cui al successivo art.5.

## Articolo 5

### Indicatori regionali di valutazione della qualità

1. Sono introdotti sperimentalmente i primi Indicatori regionali di qualità dei servizi educativi, con l'obiettivo di avere una misurazione sintetica della qualità dei singoli servizi, e complessivamente del sistema regionale.
2. Gli Indicatori regionali sono calcolati annualmente, a seguito della conclusione dell'anno educativo:
  - su parametri autocertificati dai singoli servizi accreditati;
  - entro soglie di merito in scala, per le quali i parametri calcolati possano risultare insufficienti, sufficienti, buoni, eccellenti;
3. Gli indicatori individuati in fase di prima sperimentazione sono i seguenti:

#### Per tutti i servizi

- A. "**Stabilità del personale**", misurato secondo il seguente parametro (in %): (numero dipendenti a tempo indeterminato /numero dipendenti complessivi)x100. Il personale dipendente preso in considerazione è quello impegnato nel servizio educativo (educatrici/ori, ausiliari, cuochi e amministrativi). Il titolare/gestore del servizio, se educatrice/ore, è conteggiato insieme al personale dipendente a prescindere dalla natura contrattuale del rapporto;
- B. "**Gradimento degli utenti**", misurato sulla base di un questionario di gradimento somministrato ai genitori delle bambine e dei bambini iscritti. Il questionario, il cui schema è approvato dalla Direzione regionale competente in materia di servizi educativi per la prima infanzia con proprio atto, dovrà essere allegato alla Carta dei Servizi e somministrato annualmente. Il questionario è strutturato con quesiti a risposta con valore numerico da 1 a 5 (dove 1 è un giudizio estremamente negativo e 5 estremamente positivo per i diversi aspetti indagati), e il parametro di riferimento è il giudizio medio complessivo

che dovrà risultare almeno sufficiente, rispetto alla media aritmetica del risultato di tutte le famiglie che hanno risposto.

Sulla base dei risultati degli indicatori, vengono stabiliti i seguenti valori soglia:

GRIGLIA DELLE SOGLIE STANDARD				
INDICATORE	VALORI DEGLI INDICATORI			
	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	ECCELLENTE
A - Stabilità del personale	<50%	<60%	<70%	≥70%
B - Gradimento degli utenti	<3,00	<3,70	<4,40	≥4,40

L'insufficienza di un solo Indicatore comporta l'applicazione dell'art.13, comma 1, lettera c).

### **Per i servizi con autorizzazione per almeno 31 posti/bimbo**

- C. **“Turnover del personale”**, misurato secondo il seguente parametro (in %):  $[(\text{personale in entrata} + \text{personale in uscita nell'anno}) / \text{personale dipendente totale}] \times 100$ . Per personale in entrata e in uscita si intende solo quello con contratto di lavoro dipendente, neoassunto, dimesso, licenziato, pensionato, ecc.). Questo indicatore viene verificato solamente per i servizi educativi con almeno 31 posti bimbo autorizzati;

GRIGLIA DELLE SOGLIE STANDARD				
INDICATORE	VALORI DEGLI INDICATORI			
	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	ECCELLENTE
C - Turnover del personale	>30%	>25%	>20%	≤20%

Il risultato insufficiente dell'Indicatore comporta l'applicazione dell'art.13, comma 1, lettera c).

- Per tutti i servizi, la fase di sperimentazione degli indicatori regionali partirà dall'anno educativo 2023/2024 e durerà tre anni educativi ossia fino all'anno educativo 2025/2026; durante la fase sperimentale non si applica la sanzione prevista dall'art.13, comma 1, lettera c).
- Successivamente alla fase sperimentale, e con cadenza triennale, la Regione, sulla base dei dati ottenuti, potrà modificare gli Indicatori ed i valori a loro assegnati e/o aggiungere altri.

## **Articolo 6**

### **Disposizioni procedurali**

- Tutta la procedura di Accreditamento avviene esclusivamente tramite la piattaforma regionale S.I.R.S.E Lazio (Sistema Informativo Regionale Socio Educativo per la prima infanzia della Regione Lazio).
- L'Accreditamento è concesso con provvedimento del Comune/Municipio, entro il termine massimo di 70 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Commissione Tecnica Permanente (di seguito C.T.P.) competente per territorio, di cui al successivo art.7.
- L'istanza deve essere presentata, dal Legale Rappresentante del soggetto Gestore del servizio



richiedente l'Accreditamento, secondo quanto indicato nella presente disciplina.

4. L'istanza deve contenere:

- a) i dati identificativi del Legale Rappresentante del soggetto Titolare e del soggetto Gestore del servizio educativo;
- b) i dati identificativi del servizio educativo per il quale si presenta istanza di Accreditamento (tipologia di servizio, ubicazione, ecc.);
- c) una dichiarazione, resa dal Legale rappresentante, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, firmata e accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante i seguenti punti:
  - di avere la disponibilità dell'immobile per un periodo non inferiore alla durata dell'Accreditamento, ovvero per una durata inferiore pari alla disponibilità dell'immobile con minimo di 1 (uno) anno educativo completo;
  - di non essere stato condannato con sentenza penale passata in giudicato, di non avere carichi penali pendenti, nonché procedimenti penali in corso;
  - le unità di personale impiegato e la relativa tipologia di contratto/collaborazione ed il rispetto dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - il possesso di tutti i requisiti di cui all'art.4 comma 1, allegando altresì la relativa documentazione;
  - l'invio ogni anno dei dati statistici richiesti e del Sistema di Qualità Regionale (approvato con apposito atto dalla Direzione regionale competente in materia di servizi educativi per la prima infanzia), tramite il portale SIRSE;
  - a decorrere dall'anno educativo 2023/2024 il raggiungimento, quale obiettivo minimo annuo, degli Indicatori minimi regionali richiesti dal Sistema di Qualità Regionale per il mantenimento dell'Accreditamento;
- d) i documenti e le dichiarazioni, di cui al precedente art.4.

5. Le istanze di Accreditamento sono esaminate dalla C.T.P., la quale – previa analisi e valutazione della documentazione (caricata sul portale dal Legale rappresentante) ed eventuale svolgimento di un sopralluogo – rilascia un parere obbligatorio e vincolante, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Qualora la C.T.P. rilevi carenza documentale o ritenga non idonea la documentazione presentata, può chiedere un'integrazione documentale assegnando un termine massimo di 15 giorni al richiedente al fine di ottemperare; decorsi 15 giorni senza che venga inoltrata la documentazione richiesta, la domanda si considererà respinta.

4. Una volta che la C.T.P. ha espresso il proprio parere positivo ed inviato la pratica al Comune/Municipio competente, il sistema genererà ed abbinerà automaticamente un Codice di Accreditamento sequenziale e lo invierà al Comune/Municipio competente, unitamente alla pratica approvata dalla C.T.P. .

5. Il Comune, entro il termine di 25 giorni dall'acquisizione del parere espresso dalla C.T.P., provvede all'adozione del provvedimento di Accreditamento, con proprio atto amministrativo, dandone comunicazione a mezzo PEC al richiedente ed alla Regione Lazio, previa pubblicazione dell'atto sul B.U.R.L. .

6. La Regione, entro 15 giorni dal rilascio del provvedimento di Accreditamento, pubblica i dati relativi al servizio accreditato sul proprio sito istituzionale.

7. Il Gestore della struttura accreditata dovrà esporre, nella stessa struttura, l'atto di Accreditamento rilasciato dalla Comune, oltre alla Carta dei Servizi.

8. La Direzione Regionale competente in materia di servizi educativi per la prima infanzia, può effettuare controlli e verifiche a campione su tutto l'iter di accreditamento, segnalando le eventuali difformità riscontrate.

## **Articolo 7**

### **Commissione Tecnica Permanente**

1. La C.T.P. è istituita, con atto del Comune Capofila o del Municipio, presso ciascuno dei Distretti Socio-sanitari di cui all'art. 43, comma 1, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11, ovvero presso i Sovra-Ambiti, di cui alla DGR n.660/2017, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente Sistema di Accreditamento.
2. La C.T.P. è costituita dal Responsabile della struttura amministrativa comunale competente in materia di servizi educativi per d'infanzia e da almeno un'altra figura con provata professionalità nel settore, preferibilmente una figura pedagogica o equipollente.
3. Il Dipartimento competente in materia del Comune di Roma Capitale, disciplina e coordina le C.T.P. dei singoli Municipi o la C.T.P. interna al Dipartimento stesso, disponendo che non vi sia la coincidenza dei componenti della C.T.P. con i componenti degli uffici Municipali preposti al rilascio delle Autorizzazioni al funzionamento, secondo modalità concordate con la Regione Lazio.
4. Il Comune capofila del Distretto socio-educativo o il Municipio, a cui è riferita la C.T.P., entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà inviare nota di conferma dei componenti della C.T.P. ovvero atto di modifica dei componenti, pena l'esclusione dal contributo ordinario regionale (DGR n.672/2021) per quell'anno educativo per tutto l'Ambito di riferimento.

## **Articolo 8**

### **Durata dell'Accreditamento**

1. L'Accreditamento ha di norma una validità massima di 5 (cinque) anni educativi dalla data di formalizzazione del relativo provvedimento compreso l'anno educativo nel quale è stato rilasciato.
2. Qualora il servizio educativo venga svolto in un immobile di cui si dispone per un periodo inferiore alla durata dell'Accreditamento rilasciato, l'Accreditamento potrà essere rilasciato per una durata massima pari alla disponibilità dell'immobile, e comunque per una durata non inferiore ad un anno educativo.
3. Qualora non vi sia coincidenza tra il Titolare del servizio educativo ed il Gestore, l'Accreditamento avrà una durata pari al contratto di gestione, e comunque non superiore ai termini previsti dai commi precedenti.

## **Articolo 9**

### **Voltura dell'Accreditamento**

1. Non è ammessa la voltura dell'Accreditamento.
2. In caso di voltura dell'Autorizzazione al funzionamento, l'Accreditamento sarà valido fino al termine dell'anno educativo, il nuovo Gestore dovrà richiedere un nuovo Accreditamento in tempo utile per il nuovo anno educativo.

## **Articolo 10**

### **Rinnovo dell'Accreditamento**

1. Il rinnovo dell'Accreditamento, della durata massima di 5 (cinque) anni, può essere richiesto dai Gestori dei servizi educativi che hanno già ottenuto un provvedimento di Accreditamento. La

domanda di “Rinnovo” va inoltrata entro 60 giorni (naturali e consecutivi) precedenti la scadenza prevista dal relativo provvedimento, esclusivamente tramite il portale SIRSE. In caso di valutazione positiva da parte della C.T.P., verrà rilasciato un nuovo provvedimento di Accreditamento da parte del Comune/Municipio competente, con lo stesso numero progressivo e per una durata pari a quanto previsto dall’art.8.

## **Articolo 11**

### **Aggiornamento dell’Accreditamento**

1. Entro 30 giorni dal verificarsi di uno degli eventi appresso elencati, il Gestore del servizio educativo deve presentare istanza di aggiornamento dei dati presenti nel portale S.I.R.S.E., senza che ciò richieda un nuovo provvedimento di Accreditamento. L’aggiornamento va richiesto nei seguenti casi:
  - a. Modifica del Legale rappresentante del Titolare o del Gestore del servizio;
  - b. Trasformazione, fusione o scissione della società titolare del servizio o della società di gestione;
  - c. Cambio della ragione sociale della società;
  - d. Aggiornamento dell’Autorizzazione al funzionamento alla normativa vigente.
2. L’aggiornamento dell’Accreditamento deve essere recepito dal Comune/Municipio con il medesimo atto previsto per il suo rilascio, senza che tale atto modifichi nessun altro elemento sostanziale dell’Accreditamento, compreso il termine di scadenza.
3. Il Comune/Municipio, entro 15 giorni, verifica i dati ed i documenti caricati dal Legale rappresentante e ne valida le modifiche richieste, caricando sul portale S.I.R.S.E. il proprio atto di aggiornamento dell’Accreditamento.

## **Articolo 12**

### **Obblighi informativi**

1. I Gestori dei servizi educativi hanno l’obbligo di implementare, entro il 30 settembre di ogni anno, il sistema informativo S.I.R.S.E. fornendo i dati relativi all’anno educativo precedente e precisamente:
  - a. Numero di utenti che hanno usufruito del servizio (valore medio mensile);
  - b. Numero di utenti con disabilità o bisogni educativi speciali che hanno usufruito del servizio;
  - c. Numero di operatori che hanno prestato attività presso il servizio educativo distinti tra:
    - i. Educatori;
    - ii. Personale ausiliario;
    - iii. Personale addetto ai pasti;
    - iv. Pediatra;
  - d. Ore di frequenza ai corsi di formazione per il personale impiegato;
  - e. Retta media pagata dagli utenti;
  - f. Valutazione di Qualità Regionale.
4. Il mancato adempimento del precedente comma comporterà la segnalazione automatica da parte del sistema informativo al Comune/Municipio competente, per l’applicazione della sanzione prevista dell’art.56 comma 1 lett. b) della LR n.7/2020.

### **Articolo 13**

#### **Sospensione dell'Accreditamento**

1. L'Accreditamento dei servizi educativi può essere sospeso nei seguenti casi:
  - a. Mancata implementazione dei dati richiesti secondo le previsioni di cui all'art.12 della presente disciplina;
  - b. Mancato aggiornamento dei dati inerenti al servizio educativo secondo le previsioni di cui all'art.11 della presente disciplina;
  - c. Mancato raggiungimento della sufficienza per 2 (due) anni consecutivi degli indicatori regionali di valutazione della qualità, a decorrere dall'anno educativo 2023/2024;
  - d. Qualora, a seguito di verifiche da parte del Comune, ricorrano i presupposti di cui all'art.55 comma 1 lett.a), b) e c) della L.R. n.7/2020.
2. La sospensione avrà una durata minima di 1 (uno) mese e massima di 1 (uno) anno e comunque sarà disposta per tutto il periodo in cui il Gestore non provvederà all'implementazione dei dati richiesti e/o alla rimozione delle irregolarità contestate.

### **Articolo 14**

#### **Revoca dell'Accreditamento**

1. L'Accreditamento dei servizi educativi può essere revocato nei seguenti casi:
  - a. Qualora a seguito della sospensione disposta a norma del precedente articolo non si sia provveduto all'implementazione dei dati per un periodo superiore all'anno;
  - b. Qualora, venga disposta la chiusura del servizio ai sensi dell'art.55 comma 2 della L.R. n.7/2020;
  - c. Qualora sia stata revocata l'Autorizzazione al funzionamento.
2. La revoca determina l'impossibilità di ottenere un nuovo Accreditamento per un periodo pari a 2 (due) anni educativi oltre l'anno in cui è stata notificata la revoca.

### **Articolo 15**

#### **Vigilanza e controllo**

1. I Comuni/Municipi, ai sensi dell'art.54 comma 1 della LR n.7/2020, hanno il compito di effettuare sopralluoghi ispettivi, senza preavviso, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di Accreditamento, applicando le sanzioni previste dall'art.55 della LR n.7/2020 per le mancanze riscontrate.

### **Articolo 16**

#### **Norma transitoria**

1. È riconosciuta la validità di tutte le C.T.P. formate, ai sensi della DGR n.903/2017, prima dell'entrata in vigore del presente Sistema di Accreditamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia.
2. Gli Accreditamenti rilasciati, ai sensi della DGR n.903/2017, compresi quelli con riserva, rimangono validi fino a scadenza.
3. Gli Accreditamenti "temporanei" rilasciati, ai sensi della DGR n.442/2022, per i servizi educativi

integrativi, rimangono validi fino a scadenza.

4. Tutti gli Accredamenti di cui ai commi 2 e 3, verranno integrati automaticamente nel nuovo sistema operativo, al suo avvio.